

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone (Seguito della discussione e conclusione)	42
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi)	45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.	
Audizione di Silvia Della Monica, Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali (Svolgimento e conclusione)	44
AVVERTENZA	44

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2016.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata

anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 3862 Ferranti e che a tale testo sono stati presentati degli articoli aggiuntivi, che saranno posti oggi in votazione.

Avverte che sono stati presentati articoli aggiuntivi al testo base (vedi allegato) e che gli articoli aggiuntivi eventualmente approvati lo saranno in linea di principio, al fine di poter chiedere sugli stessi il parere da parte delle Commissioni competenti; ciò significa che a seguito dell'espressione di tali pareri i medesimi articoli aggiuntivi saranno posti nuovamente in votazione. Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi respinti, fa presente, invece, che le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere ad una ulteriore votazione.

In riferimento agli identici articoli aggiuntivi Amoddio 1.01 e Ferraresi 1.02, evidenzia che gli stessi sono diretti a modificare la disciplina della prescrizione per i delitti contemplati dall'articolo 392, comma 1 *bis*, del codice di procedura penale. Al riguardo, fa notare come una disposizione di tenore analogo sia già contenuta nell'A.S. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, e attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Allo scopo, quindi, di evitare eventuali sovrapposizioni tra le norme contenute nei due provvedimenti, che potrebbero compromettere la definitiva approvazione dell'A.S. 2067, sul quale è stata, peraltro, autorizzata la posizione della questione di fiducia da parte del Governo, ritiene opportuno che i citati articoli aggiuntivi, pur condivisibili nelle finalità, siano ritirati dai presentatori. Evidenzia, altresì, come avendo i Gruppi parlamentari manifestato il loro consenso al trasferimento in sede legislativa dell'attuale testo della proposta di legge, non appaia opportuno ampliare il perimetro di intervento dello stesso, attraverso l'introduzione di temi del tutto nuovi, quali quelli connessi alla modifica dei termini di prescrizione dei reati di cui al già richiamato articolo 392 del codice di procedura penale. Quanto all'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03, sottolinea che lo stesso è diretto ad introdurre una disciplina transitoria per la quale la modifica del regime di procedibilità trova immediata applicazione anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento. In proposito, richiama l'attenzione sul fatto che la questione relativa all'eventuale retroattività di norme di natura processuale, suscettibili di determinare i loro effetti anche nell'area del diritto penale sostanziale, sul piano della punibilità, è tuttora controversa.

Alla luce di tali considerazioni, rileva l'opportunità che anche l'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03 sia ritirato dalla presentatrice.

Ciò premesso, invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo unico della proposta di legge.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, rilevando in particolare come l'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03 rechi una disposizione retroattiva, destinata a sortire effetti anche sul piano della punibilità, determinando la violazione del principio generale di cui all'articolo 2 del codice penale relativo alla successione delle leggi penali nel tempo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, interviene in merito all'intervento del rappresentante del Governo per ribadire che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, le disposizioni sulla procedibilità *in peius* non sono retroattive, per cui i fatti commessi anteriormente rimangono soggetti al regime della querela. A differenza delle norme sostanziali penali, la retroattività di queste disposizione non sarebbe incostituzionale, in quanto non ci sarebbe violazione dell'articolo 25 della Costituzione, ma una deroga a una norma di legge (articolo 2 del codice penale) da parte di un'altra legge. Considerato che la materia è controversa e vi è urgenza dell'approvazione della proposta in esame, chiede il ritiro dell'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03.

Sofia AMODDIO (PD), nel prendere atto delle considerazioni della relatrice, ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.01 e 1.03.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare alle osservazioni testé espresse dalla relatrice, si dichiara disponibile a ritirare la proposta emendativa a sua firma 1.02, unicamente per le ragioni connesse all'esigenza di non ampliare il quadro d'intervento di un provvedimento, quale quello in discussione, su cui i Gruppi parlamentare hanno in precedenza espresso il consenso al trasferimento in sede legislativa. Non condivide, invece, le considerazioni della relatrice, di ordine squisitamente politico, in merito all'esigenza di evitare indebite sovrapposizioni con le disposizioni contenute nell'A.S. 2067. Fa notare, infatti, come tale ultimo provvedimento, riguar-

dante la riforma del processo penale e della prescrizione, abbia un oggetto ben più ampio rispetto a quello della proposta di legge in titolo. Ciò detto, ritira il suo articolo aggiuntivo 1.02.

Daniele FARINA (SI-SEL) manifesta netta contrarietà sull'articolo aggiuntivo Amoddio 1.01, diretto ad introdurre una sorta di « mini riforma » della prescrizione. Analogamente, manifesta rilevanti perplessità anche sull'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03, diretto ad introdurre nel provvedimento disposizioni di natura transitoria.

Antonio MAROTTA (AP) concorda con la relatrice in ordine all'opportunità di non ampliare l'oggetto del provvedimento, relativamente al quale l'Assemblea della Camera ha autorizzato il trasferimento in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Considerato che la proposta di legge consta di un unico articolo, avverte che, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, la Commissione procederà alla votazione finale per appello nominale del provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indice quindi la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 3862 Ferranti.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 3862.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Audizione di Silvia Della Monica, Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Silvia DELLA MONICA, *Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Alfonso BONAFEDE (M5S), Emanuele SCAGLIUSI (M5S), Alessandro PAGANO (AP), Donatella FERRANTI, *presidente*, Paola PINNA (PD), Vanna IORI (PD) e Edoardo PATRIARCA (PD).

Risponde ai quesiti posti Silvia DELLA MONICA, *Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone.**

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato ».

***1. 01.** Amoddio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per i reati previsti dall'articolo 392, comma

1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato ».

***1. 02.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, lettera a) si applica anche ai procedimenti relativi ai fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 03. Amoddio.